

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3406}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGHINONI, BALOCCHI, BALLAMAN, MAZZETTO,
RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STROILI**

Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge
11 marzo 1974, n. 74, in tema di riproduzione animale

Presentata il 15 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale regolamentazione che disciplina la riproduzione animale e la connessa pratica dell'inseminazione artificiale presenta talune carenze in merito alla natura e alle caratteristiche delle operazioni di inseminazione artificiale ed a chi è chiamato ad effettuarle, generando una serie di discriminazioni a cui occorre porre rimedio.

La presente proposta di legge, partendo da tale necessità, propone alcune modificazioni ed integrazioni alle norme attualmente in vigore in tale campo, riconoscendo ai laureati in scienze della produzione animale la possibilità, fino ad oggi preclusa, di realizzare gli interventi di inseminazione artificiale in virtù del proprio titolo di studio.

Si ritiene, infatti, che la formazione di base e quella specifica conseguita in questo campo rendano tali laureati del tutto pre-

parati ad affrontare l'attività di inseminazione artificiale.

Il corso di laurea in scienze della produzione animale ha lo scopo di preparare professionisti in grado di operare con competenza specifica nel sistema delle produzioni animali, fornendo loro una solida formazione scientifica di base nelle discipline biologiche, fisiche, chimiche e matematiche e una profonda conoscenza dell'animale sotto i diversi profili: anatomico, fisiologico, patologico, produttivo e riproduttivo.

Se si considerano le conoscenze che un laureato in scienze della produzione animale possiede sul tema della produzione-selezione e dell'inseminazione artificiale, emerge chiaramente la presenza di un rilevante ed organico complesso di insegnamenti, che rendono tale laureato significativamente adatto ad occuparsi dei

diversi aspetti inerenti la riproduzione e l'inseminazione artificiale delle diverse specie animali.

Nello specifico e per sottolineare maggiormente l'incongruenza che la legislazione vigente in materia opera nei confronti di questi laureati, merita sottolineare il peso assegnato proprio alla formazione in questo campo, con la presenza di un insegnamento annuale completo ed organico di « fisiopatologia della riproduzione e fecondazione artificiale », dove alla componente teorica si affiancano le relative esercitazioni che danno al laureato in scienze della produzione animale una visione ampia della selezione e delle tecniche d'allevamento e rendono la sua competenza in questo campo completa e non unilaterale.

L'insieme di queste constatazioni in merito alla formazione del laureato in scienze della produzione animale evidenziano la sua incontestabile e totale competenza professionale, sia in generale sia nello specifico, per ciò che concerne la riproduzione animale e l'inseminazione artificiale, motivando il totale riconoscimento che la presente proposta di legge attua nei confronti di tali laureati circa la possibilità di realizzare gli interventi di inseminazione artificiale.

La normativa attuale, impedendo il concreto intervento dei laureati in scienze della produzione animale nella pratica dell'inseminazione artificiale, crea una forte ed ingiustificata discriminazione che si realizza, *de jure* e *de facto*, nei confronti di

una categoria di laureati rispetto ai quali la società, nel suo complesso, e gli organi governativi, in particolare, hanno ritenuto di fornire una preparazione adeguata ad affrontare le diverse problematiche inerenti le produzioni animali, ivi compresa la riproduzione e l'inseminazione artificiale, investendo in questo senso risorse umane e materiali ingenti.

Non si comprendono, infatti, le ragioni che fino ad oggi hanno impedito il concreto intervento del laureato in scienze della produzione animale nella pratica della inseminazione artificiale. È alquanto preoccupante e certamente da non sottovalutare, dati i suoi molteplici risvolti negativi, che le competenze assimilate da tale laureato non siano impiegate nei campi per i quali presenta specifica professionalità, come quello della riproduzione ed inseminazione artificiale delle diverse specie animali.

Alla luce di quanto evidenziato appare pertanto giustificato e coerente con i principi del diritto apportare all'attuale complesso normativo che disciplina l'inseminazione artificiale alcune modifiche nelle parti in cui non viene previsto l'intervento del laureato in scienze della produzione animale, superando in tal senso la incongruenza venutasi a creare tra i caratteri della specifica formazione di questo laureato, regolamentata e favorita dalle leggi dello Stato, ed il suo impiego nella specifica attività dell'inseminazione artificiale che è del tutto coerente alla relativa preparazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, come sostituito dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserita la seguente:

« *a-bis)* da laureati in scienze della produzione animale iscritti all'albo professionale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, sono aggiunte, in fine, le parole: « e da un rappresentante dei laureati in scienze della produzione animale iscritto all'albo professionale della provincia o della regione sede di esame ».

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, emanato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, i laureati in scienze della produzione animale sono equiparati ai veterinari.

2. A fini della certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 28 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, i laureati in scienze della produzione animale sono equiparati ai veterinari.

